

Civile Ord. Sez. 2 Num. 14106 Anno 2021

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA

Relatore: GIANNACCARI ROSSANA

Data pubblicazione: 24/05/2021

ORDINANZA

sul ricorso 9183-2016 proposto da:

- omissis - elettivamente domiciliato in ROMA,
- omissis - - omissis - presso lo studio
dell'avvocato - omissis - rappresentato e difeso
dall'avvocato - omissis - giusta procura in calce al
ricorso;

- ricorrente -

contro

2020 - omissis- - omissis- - omissis - in persona del legale
2787 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA, - omissis - - omissis- presso lo studio
dell'avvocato - omissis - che lo rappresenta

e difende unitamente agli avvocati LUCA TREVISAN, GABRIELE CUONZO, giusta procura in calce al controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 754/2015 del TRIBUNALE di FIRENZE, depositata il 06/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/11/2020 dal Consigliere ROSSANA GIANNACCARI;

FATTI DI CAUSA

1. Il giudizio trae origine dalla domanda, proposta in riassunzione da
- omissis - - omissis - innanzi al Giudice di pace di Firenze, avente ad
oggetto la risoluzione del contratto di vendita di un telefono
acquistato dalla - omissis -

1.2. Esponeva che l'apparecchio telefonico, già al momento
dell'acquisto, presentava gravi difetti di trasmissione e ricezione
della voce, ragione per la quale la società provvedeva alla sua
sostituzione; tuttavia, il telefono consegnato dal centro assistenza
era di colore grigio e non di colore bianco perla sicchè, in data
15.7.2003 provvide nuovamente a restituirlo, chiedendo l'ulteriore
sostituzione. A seguito del diniego opposto dal venditore chiese che
fosse risolto il contratto, con conseguente restituzione del prezzo,
oltre al risarcimento dei danni.

1.2. Il Tribunale rigettò la domanda, escludendo che il produttore,
evidentemente surrogatosi nella posizione del venditore, avesse
assolto l'obbligazione di risarcimento in forma specifica, sostituendo
il prodotto difettoso, essendo irrilevante la consegna di un telefono
di colore diverso da quello precedentemente acquistato, trattandosi
di uno strumento di lavoro e non di un bene voluttuario. Escluse che
si trattasse di vendita a distanza in quanto il telefono nuovo in
sostituzione del precedente venne ritirato personalmente dal
ricorrente presso il centro di assistenza. Il Tribunale ritenne che il
diverso colore del bene consegnato non integrasse un grave
inadempimento, nemmeno ai sensi dell'art. 130 del Codice del

Consumo, trattandosi di bene acquistato come strumento di lavoro e rilevò che il - omissis- aveva accettato la sostituzione del telefono di diverso colore.

2. Per la cassazione del decreto ha proposto ricorso - omissis -

- omissis - sulla base di due motivi ed ha depositato memoria in prossimità dell'udienza.

2.1. Ha resistito con controricorso la - omissis -

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Va preliminarmente dichiarata l'inammissibilità del deposito delle memorie da parte del ricorrente in quanto tardivamente depositate in data 16 novembre 2020 oltre i dieci giorni antecedenti l'adunanza camerale del 25.11.2020.

1.1. Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1490 c.c. e 1497 c.c. e della Convenzione di Vienna del 1980, in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.; il ricorrente assume che il telefono consegnato in sostituzione, di colore diverso da quello scelto dall'acquirente, non era conforme a quello previsto dal contratto, era diverso dalla descrizione fattane dal venditore e dal campione. Nell'argomentare la censura, si evidenzia che il concetto di conformità contrattuale è più ampio del concetto di vizio della cosa venduta, ai sensi dell'art. 129 del D. Lgs 206/2005. Nel caso di specie, quindi, la peculiarità del colore e del modello avrebbe contraddistinto il telefono scelto rispetto ai cellulari presenti sul mercato.

2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., l'erronea interpretazione dei fatti di causa, il

mancato esame della documentazione in atti e l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti in quanto il giudice di merito non avrebbe considerato che, dopo aver ritirato l'apparecchio telefonico in sostituzione, in data 10.7.2003, avrebbe provveduto a restituirlo dopo soli cinque giorni, in data 15.7.2003 e che la contestazione sarebbe stata riscontrata dalla Motorola s.p.a il 21.7.2003. Il ricorrente contesta l'omessa applicazione dell'istituto della vendita a distanza, nonostante il cellulare fosse stato consegnato per posta ed avrebbe sottoscritto la ricevuta dell'avvenuta consegna, pur non potendo controllare il colore. Infine il Tribunale avrebbe errato nel non riconoscere il diritto al risarcimento per i disagi connessi al ritardo di circa sei mesi per le riparazioni dei vizi riscontrati.

2.1. I motivi, che per la loro connessione meritano una trattazione congiunta, sono infondati.

2.2. In primo luogo, alla fattispecie in esame non è applicabile la Convenzione di Vienna dell'11 aprile 1980, ratificata dall'Italia con legge n. 765 del 1985 sulla vendita internazionale in quanto il contratto non riguarda la vendita di merci tra parti aventi la loro sede di affari in Stati diversi aderenti alla Convenzione ma tra soggetti aventi residenza ^{e sede} nel territorio dello Stato.

2.3. Il riferimento alla vendita su campione ed a distanza con coglie nel segno, avendo il Tribunale accertato che il telefono ricevuto in sostituzione venne ritirato presso il centro di assistenza e non spedito a mezzo posta.

2.4. In relazione alla differenza di colore, grigio e non bianco perla, il giudice di merito ha tenuto conto dell'utilizzo dell'apparecchio come strumento di lavoro e non come bene voluttuario, circostanza non contestata dal ricorrente. Tanto bastava per escludere la disciplina del Codice del Consumo trattandosi di acquisto ad uso professionale, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui per assumere la qualifica di professionista, ai sensi e per i fini di cui al D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, art. 3, non è necessario stipulare un contratto che costituisca di per sè esercizio dell'attività propria dell'impresa o della professione, ma è sufficiente che il contratto sia stipulato al fine di soddisfare interessi anche solo connessi od accessori rispetto allo svolgimento dell'attività imprenditoriale o professionale (Cassazione civile sez. III, 26/09/2018, n.22810).

2.5. In applicazione di questo principio si è escluso, ad esempio, che possa acquistare la veste di "consumatore", l'avvocato che abbia acquistato riviste giuridiche in abbonamento o programmi informatici per la gestione di uno studio legale (Sez. 6-2, Ordinanza n. 17466 del 31/07/2014) o abbia stipulato un contratto di utenza telefonica con riferimento ad un apparecchio del quale faceva uso anche per l'esercizio della sua attività professionale (Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 11933 del 22/05/2006).

2.6. Il Tribunale, oltre a mettere in luce la destinazione del bene acquistato per uso professionale, ha escluso, anche sotto il profilo della disciplina consumeristica, che un telefono di colore diverso, consegnato in sostituzione di quello non funzionante, della medesima marca e modello, possa essere qualificato come prodotto difettoso,

in quanto idoneo all'uso al quale era destinato, né privo delle qualità promesse ai sensi dell'art.1497 c.c.

2.7. Non poteva quindi profilarsi un grave inadempimento del venditore per vizi della cosa venduta, tanto più il Nicolì aveva ritirato personalmente il nuovo apparecchio telefonico presso il centro assistenza, constatandone le caratteristiche ed il funzionamento e, anche se di colore diverso, aveva accettato un prodotto di suo gradimento.

2.8. Il ricorso va pertanto rigettato.

3. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo.

3.1. Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 510,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

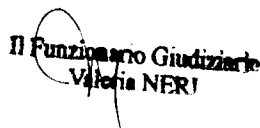
Ai sensi dell'art.13 comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello

previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di cassazione, in data 25 novembre 2020.

Il Presidente

Rosa Maria Di Virgilio



Il Funzionario Giudiziario
Valeria NERI

DEPOSITATO IN CANCELLERIA